Argomento	**RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI**
Raccolta	Reddito da lavoro dipendente e assimilati
Fonti	**Decreto legge 24.04.2014 n. 66; Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E 28.04.2014**
Focus	*Credito d'imposta per i redditi da lavoro dipendente e assimilati; euro 640 rapportati al periodo lavorato, per redditi fino a 24.000; riconoscimento automatico del credito.*

L'art. 1 del DL 24.04.2014, n. 66 riconosce un credito d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali l'imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

L'importo massimo è pari a € 640. Tale credito è riconosciuto integralmente qualora il reddito complessivo annuo non sia superiore a € 24.000,00, mentre decresce fino ad azzerarsi quando il predetto reddito supera € 26000,00.

Per il riconoscimento del credito non è necessaria una richiesta esplicita dei beneficiari. Esso è riconosciuto automaticamente dai sostituti d'imposta, i quali dovranno ripartire il credito a partire dal primo periodo di paga utile e successivo all'entrata in vigore del decreto.

Il credito è riconosciuto per il 2014. Per il 2015 si attende un intervento normativo strutturale.

BENEFICIARI

Per il riconoscimento del credito sono necessari tre requisiti.

1. la tipologia di reddito prodotto
    a. **redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1, del TUIR);**
    b. **redditi assimilati (articolo 50, comma 1, del TUIR)** ovvero:
        i. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
        ii. indennità ai compensi percepiti da terzi dai lavoratori dipendenti;
        iii. capo borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale;
        iv. compensi da collaborazione coordinata e continuativa;
        v. remunerazioni dei sacerdoti;
        vi. prestazioni pensionistiche di cui al legislativo 124 del 1993;
        vii. compensi per lavori socialmente utili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

2. l'esistenza di un debito d'imposta al netto delle detrazioni per lavoro (art. 13, comma 1 del TUIR:
   a. **il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;**
   b. **non rilevano le detrazioni diverse da quelle di cui all'art. 13 comma 1 del TUIR.**
3. l'importo del reddito complessivo:
   a. **il reddito complessivo non deve superare € 26.000,00, al netto del reddito dell'abitazione principale e le relative pertinenze.**

I SOSTITUTI D'IMPOSTA: ADEMPIMENTI

I soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del DPR 600/73, nonché quelli di cui all'art. 29 dello stesso DPR, dovranno riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Qualora ciò non sia possibile per ragioni tecniche, il credito sarà riconosciuto a partire dal mese di giugno.

I soggetti obbligati dovranno determinare il credito verificandone la spettanza in base ad una valutazione previsionale del reddito e delle detrazioni relative al periodo di lavoro nell'anno 2014.

Tale valutazione sarà fatta in base ai dati reddituali in possesso del sostituto d'imposta e in base a quanto eventualmente comunicato dei lavoratori.

Al fine di erogare il credito eventualmente spettante, il sostituto d'imposta potrà utilizzare in compensazione l'ammontare delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. L'ammontare complessivo utilizzabile è composto da:

a. **ritenute Irpef;**
b. **addizionali regionali e comunali;**
c. **imposta sostitutiva sui premi di produttività.**

Qualora il monte ritenute sia insufficiente, il sostituto d'imposta potrà utilizzare i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

L'importo del credito riconosciuto dovrà essere indicato nel CUD.

Gli importi non versati dovranno essere indicati nel Mod. 770.

Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione della propria situazione reddituale al sostituto d'imposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualora il credito fosse riconosciuto a soggetti non aventi diritto (ad es. titolari di reddito complessivo superiore a € 26.000,00, comunicato al sostituto d'imposta in epoca posteriore rispetto al riconoscimento del credito), **il sostituto d'imposta dovrà recuperare il quantum eventualmente erogato nei periodi di paga successivi e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.**

Qualora il recupero del credito indebitamente erogato non venga effettuato, il contribuente che ha a fruito del credito indebito è tenuto alla restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.

RIPRODUZIONE RISERVATA